

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima » (368)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 46, 47, 48
MOLA (PCI)	47
PISICCHIO, sottosegretario di Stato per la marina mercantile	47
SANTONASTASO (DC), relatore alla Commissione	46, 47

« Accertamenti di controllo delle conformità ai tipi omologati o approvati dei motori, dei veicoli a motore e loro rimorchi e dei relativi dispositivi di equipaggiamento, prodotti in serie » (375)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	39, 40, 41 e <i>passim</i>
DEGAN, sottosegretario di Stato per i trasporti	40, 41, 42 e <i>passim</i>
PARRINO (PSDI), relatore alla Commissione	41, 42, 43 e <i>passim</i>
TONUTTI (DC)	40, 41
VINCELLI (DC)	41, 45

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Accertamenti di controllo delle conformità ai tipi omologati o approvati dei motori, dei veicoli a motore e loro rimorchi e dei relativi dispositivi di equipaggiamento, prodotti in serie » (375)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Accertamenti di controllo delle conformità ai tipi omologati o approvati dei motori, dei veicoli a motore e loro rimorchi e dei relativi dispositivi di equipaggiamento, prodotti in serie ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 23 gennaio venne rinviata la discussione per consentire un adeguato approfondimento dei vari emendamenti presentati. Ricordo altresì che le Commissioni 1^a e 10^a hanno espresso il loro parere su tale provvedimento.

8ª COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (30 gennaio 1980)

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il Ministro dei trasporti ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo:

a) i motori, i veicoli a motore e loro rimorchi nonchè i relativi dispositivi di equipaggiamento prodotti in serie, per i quali abbia avuto luogo l'omologazione del tipo o l'approvazione a norma degli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

b) i motori ed i veicoli omologati, anche parzialmente per uno o più requisiti, secondo le disposizioni emanate in attuazione delle direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee, oppure secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa, e recepite nell'ordinamento giuridico italiano.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche relativamente alle parti di veicoli e ai dispositivi di equipaggiamento omologati ovvero approvati secondo le prescrizioni menzionate alla lettera b) del comma medesimo.

Gli accertamenti possono essere compiuti sia presso gli impianti di costruzione sia presso le sedi di vendita, situati nel territorio nazionale.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Parrino, un emendamento tendente ad aggiungere al secondo comma, dopo la parola: « equipaggiamento », le altre: « nonchè ai caschi protettivi per gli utenti di veicoli a motore ».

D E G A N, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono favorevole a questo emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Parrino.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato.

È approvato.

Da parte del senatore Tonutti è stato presentato un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Gli accertamenti possono essere compiuti, successivamente al collaudo di fabbrica, sui prodotti ultimati e dichiarati idonei alla vendita, sia nei depositi del costruttore sia presso le sedi di vendita, situati nel territorio nazionale ».

T O N U T T I. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho già detto nella seduta del 23 gennaio.

D E G A N, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Vorrei pregare il senatore Tonutti di voler accettare una formula alternativa al suo emendamento da noi studiata, del seguente tenore: « Gli accertamenti possono essere compiuti sia sui prodotti ultimati, situati nei depositi del costruttore e dichiarati idonei alla vendita ovvero presso le sedi di vendita nel territorio nazionale, sia sui prodotti in corso di fabbricazione nell'ambito dell'impianto di costruzione qualora manchino idonei controlli di qualità, da definire con i decreti di cui all'articolo 5 della presente legge ». In sostanza, cioè, rinviando alla norma regolamentare l'approfondimento della tematica in maniera da assicurare che, laddove ci sia una catena produttiva che offre, con le sue qualità tecnologiche indubitabili, garanzie di realizzare un prodotto con i requisiti richiesti, non sia necessario andare a penetrare nel processo produttivo. Dove non vi siano questi elementi, allora si può anche andare a verificare direttamente la linea di produzione.

T O N U T T I. Questo aspetto viene demandato al Ministero?

8ª COMMISSIONE

7º RESOCONTO STEN. (30 gennaio 1980)

D E G A N, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. È esatto.

T O N U T T I. D'accordo, accetto la formulazione proposta dal Governo.

P A R R I N O, *relatore alla Commissione*. Anch'io sono favorevole alla formulazione proposta dal Governo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo nel testo del Governo.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

Il Ministro dei trasporti ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo:

a) i motori, i veicoli a motore e loro rimorchi nonchè i relativi dispositivi di equipaggiamento prodotti in serie, per i quali abbia avuto luogo l'omologazione del tipo o l'approvazione a norma degli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

b) i motori ed i veicoli omologati, anche parzialmente per uno o più requisiti, secondo le disposizioni emanate in attuazione delle direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee, oppure secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa, e reiterate nell'ordinamento giuridico italiano.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche relativamente alle parti di veicoli e ai dispositivi di equipaggiamento nonchè ai caschi protettivi per gli utenti di veicoli a motore omologati ov-

vero approvati secondo le prescrizioni menzionate alla lettera b) del comma medesimo.

Gli accertamenti possono essere compiuti sia sui prodotti ultimati, situati nei depositi del costruttore e dichiarati idonei alla vendita ovvero presso le sedi di vendita nel territorio nazionale, sia sui prodotti in corso di fabbricazione nell'ambito dell'impianto di costruzione qualora manchino idonei controlli di qualità, da definire con i decreti di cui all'articolo 5 della presente legge.

È approvato.

Art. 2.

Gli accertamenti di cui al precedente articolo sono compiuti da funzionari del Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita, provvedono per il prelievo dei campioni e dispongono per l'effettuazione di prove.

Agli accertamenti relativi all'inquinamento atmosferico ed acustico può partecipare un funzionario tecnico dei ruoli del Ministero della sanità.

Le prove sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona con poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro; tutti i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione o della sede di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Vincelli un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

V I N C E L L I. Signor Presidente, ho già illustrato i motivi che mi hanno indotto a proporre la soppressione del secondo comma dell'articolo 2, che prevede la partecipazione di un funzionario tecnico del Ministero della sanità agli accertamenti relativi all'inquinamento atmosferico ed acustico. E questo perchè, come ho detto l'altra volta, già un'altra legge, quella che obbliga ad indicare nelle patenti di guida il gruppo

8ª COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (30 gennaio 1980)

sanguigno, adeguandosi a quanto viene fatto in tutti i Paesi europei, non è stata attuata proprio per il mancato concerto con il Ministero della sanità; e sono passati circa 10 anni dall'approvazione della legge!

D E G A N, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il comma di cui si propone la soppressione è il risultato di un accordo fra i due Ministeri. Ad ogni modo, il Governo si rimette alla Commissione.

P A R R I N O, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento soppressivo proposto dal senatore Tonutti.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Vincelli tendente a sopprimere il secondo comma.

E approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

Gli accertamenti di cui al precedente articolo sono compiuti da funzionari del Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita, provvedono per il prelievo dei campioni e dispongono per l'effettuazione di prove

Le prove sono affettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona con poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro; tutti i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione o della sede di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.

E approvato.

Art. 3.

L'efficacia delle omologazioni o delle approvazioni, espresse a norma degli articoli

53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, può essere sospesa dal Ministro dei trasporti in caso di accertata, anche parziale, difformità di uno o più esemplari di veicoli di serie rispetto al tipo omologato od approvato. L'omologazione o l'approvazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione.

Il Ministro dei trasporti può vietare l'immatricolazione dei veicoli, per i quali l'omologazione abbia avuto luogo in altro Stato, qualora in uno o più esemplari si riscontrino difformità rispetto al tipo omologato.

In caso di difformità di dispositivi di equipaggiamento rispetto al tipo omologato od approvato, il Ministro dei trasporti ne può vietare l'impiego e la vendita nel territorio nazionale.

Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità competenti dei Paesi di costruzione dei veicoli o dei dispositivi, con invito ad emanare le misure necessarie per il ripristino della conformità.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, il primo periodo con il seguente: « L'efficacia delle omologazioni o delle approvazioni di cui all'articolo 1 può essere sospesa dal Ministro dei trasporti in caso di accertata, anche parziale, difformità di uno o più esemplari di serie rispetto al tipo omologato od approvato ».

Sempre al primo comma, il senatore Tonutti ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « uno o » e il senatore Parrino ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la parola « veicoli », le altre: « o motori ».

D E G A N, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Prendendo atto del problema posto dal senatore Tonutti, il Governo ritiene anche in questo caso di poter lasciare alla regolamentazione la definizione un po' più attenta delle questioni. E quindi la formulazione del primo periodo del primo comma dell'articolo 3 potrebbe non fare riferimento al numero delle infrazioni o delle ir-

8ª COMMISSIONE

7º RESOCONTO STEN. (30 gennaio 1980)

regolarità commesse, ma semplicemente ad un'indicazione un pochino più generica. Cioè si potrebbe dire: « L'efficacia delle omologazioni o delle approvazioni di cui all'articolo 1 può essere sospesa dal Ministro dei trasporti in caso di accertata, anche parziale, difformità rispetto al tipo omologato od approvato ».

PARRINO, *relatore alla Commissione*. Concordo con quanto testè detto dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dal Governo nella formulazione testè enunciata, che assorbe gli emendamenti presentati dal senatore Tonutti e dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il primo comma del testo modificato.

È approvato.

DEGAN, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Signor Presidente, mi permetto di far presente che anche nel secondo comma dell'articolo 3 si parla di uno o più esemplari. Pertanto, in analogia con quanto abbiamo approvato al primo comma, anche in questo comma si dovrebbe dire: « qualora si riscontrino difformità rispetto al tipo omologato ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole: « in uno o più esemplari ».

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma del testo modificato.

È approvato.

Al terzo comma dell'articolo è stato presentato dal senatore Parrino un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la parola: « equipaggiamento », le altre: « o di parti di veicoli ».

DEGAN, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Parrino.

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 3 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

L'efficacia delle omologazioni o delle approvazioni di cui all'articolo 1 può essere sospesa dal Ministro dei trasporti in caso di accertata, anche parziale, difformità rispetto al tipo omologato od approvato. L'omologazione o l'approvazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione.

Il Ministro dei trasporti può evitare l'immatricolazione dei veicoli, per i quali l'omologazione abbia avuto luogo in altro Stato, qualora si riscontrino difformità rispetto al tipo omologato.

In caso di difformità di disposizioni di equipaggiamento o di parti di veicoli rispetto al tipo omologato od approvato, il Ministro dei trasporti ne può vietare l'impiego e la vendita nel territorio nazionale.

Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità competenti dei Paesi di costruzione dei veicoli o dei dispositivi, con invito ad emanare le misure necessarie per il ripristino della conformità.

È approvato.

Art. 4.

Tutti i veicoli, i motori, le parti di veicoli e i dispositivi di cui all'articolo 1 della presente legge debbono essere contraddistinti dai previsti estremi di omologazione o di

approvazione sino dall'inizio della fase di montaggio.

Chiunque fabbrica veicoli, motori, parti di veicoli o dispositivi — destinati ai mercati dei Paesi comunitari e dei Paesi che hanno accettato i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa —, che, pur muniti degli estremi di omologazione o di approvazione, non sono conformi al tipo omologato o approvato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 50.000.000, salvo quanto disposto all'articolo 3 della presente legge.

Chiunque vende o detiene per la vendita sul mercato nazionale veicoli, motori, parti di veicoli o dispositivi non conformi al tipo omologato o approvato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 1.000.000 per ciascun esemplare, salvo quanto disposto all'articolo 3 della presente legge.

Chiunque vende o detiene per la vendita sul mercato nazionale veicoli, motori, parti di veicoli o dispositivi, che, pur essendo conformi al tipo omologato o approvato, non sono muniti dei relativi estremi dell'omologazione o dell'approvazione, ove previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 300.000 per ciascun esemplare.

Chiunque frappone ostacoli agli accertamenti di controllo, previsti dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi, si osservano le disposizioni, eccettuate quelle recanti agevolazioni fiscali, previste dalla legge 3 maggio 1967, n. 317, concernente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Parrino un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo la parola: « contraddistinti », le altre: « , salvo disposizione contraria contenuta nelle norme internazionali in tale materia, recepite nell'ordinamento giuridico italiano, ».

PARRINO, *relatore alla Commissione*. La ragione di questo emendamento è quella di adeguarsi a quanto previsto dai trattati della CEE.

DEGAN, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Parrino.

È approvato.

Il senatore Parrino ha presentato, sempre al primo comma, un altro emendamento tendente a sostituire le parole: « sino dall'inizio della fase di montaggio » con le altre: « in fase di produzione ».

DEGAN, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. D'accordo.

PRESENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Parrino.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme il primo comma che, con le modifiche approvate, risulta così formulato:

« Tutti i veicoli, i motori, le parti di veicoli e i dispositivi di cui all'articolo 1 della presente legge debbono essere contraddistinti, salvo disposizione contraria contenuta nelle norme internazionali in tale materia, recepite nell'ordinamento giuridico italiano, dai previsti estremi di omologazione o di approvazione in fase di produzione ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con gli emendamenti accolti.

È approvato.

Art. 5.

Il Ministro dei trasporti stabilisce con propri decreti le prove e le procedure per i controlli di conformità ai tipi omologati od

8ª COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (30 gennaio 1980)

approvati, tenendo anche conto delle modalità previste in norme internazionali recepite nell'ordinamento giuridico italiano.

Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico ed acustico, i decreti di cui al primo comma sono disposti di concerto con il Ministro della sanità.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli non producano emanazioni inquinanti.

I decreti di revisione parziale, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, sono disposti di concerto con il Ministro della sanità ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Vincelli un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

VINCELLI. Si tratta, signor Presidente, dello stesso emendamento che ho già illustrato per l'articolo 2. Esso tende, in sostanza, ad eliminare il concerto con il Ministero della sanità, che costituisce elemento di ritardo.

DEGAN, sottosegretario di Stato per i trasporti. Desidero far presente che quella contemplata nel secondo comma dell'articolo 5 costituisce una fattispecie leggermente diversa dalla precedente. Mentre all'articolo 2, infatti, si prevedeva la partecipazione ai singoli atti esecutivi di un regolamento, in questo caso invece si fa riferimento ad un atto *una tantum* di regolamento cui verrebbe chiamato di concerto il Ministro della sanità.

Ad ogni modo mi rimetto alla Commissione, facendo presente, come ho detto, che si tratta di una fattispecie obiettivamente diversa.

PARRINO, relatore alla Commissione. Io ritengo che la soppressione del secondo comma dell'articolo 5 sia consequenziale alla soppressione del secondo comma dell'articolo 2 da noi approvata.

VINCELLI. Il concerto con il Ministero della sanità è comunque un fattore di ritardo.

DEGAN, sottosegretario di Stato per i trasporti. Mi rimetto al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Vincelli.

Non è approvato.

Il relatore Parrino ha presentato un emendamento tendente ad inserire all'ultimo comma dell'articolo, dopo il primo comma sostitutivo, il seguente comma:

« Le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, emanati in applicazione del comma precedente, debbono essere almeno conformi a quelle contenute nelle direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee relative al controllo tecnico dei veicoli a motore ».

Suggerisco al relatore di sostituire le parole « almeno conformi a » con le altre: « in armonia con ».

PARRINO, relatore alla Commissione. Accetto la modifica formale suggerita dal Presidente.

DEGAN, sottosegretario di Stato per i trasporti. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore Parrino con la modifica formale da me suggerita.

E approvato.

Sempre all'ultimo comma, il relatore Parrino ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma sostitutivo.

PARRINO, *relatore alla Commissione*. La soppressione di questo comma sostitutivo sarebbe stata una diretta conseguenza di quella del secondo comma, come proposto dall'emendamento presentato dal collega Vincelli. Non essendo stato accolto il precedente, ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 5 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 5.

Il Ministro dei trasporti stabilisce con propri decreti le prove e le procedure per i controlli di conformità ai tipi omologati od approvati, tenendo anche conto delle modalità previste in norme internazionali recepite nell'ordinamento giuridico italiano.

Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico ed acustico, i decreti di cui al primo comma sono disposti di concerto con il Ministro della sanità.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli non producano emanazioni inquinanti.

Le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, emanati in applicazione del comma precedente, debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

I decreti di revisione parziale, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, sono disposti di concerto con il Ministro della sanità ».

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

È approvato.

« **Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima** » (368)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima** ».

Comunico che sul disegno di legge — trasferito dalla Presidenza, su nostra richiesta, alla sede deliberante — la 1ª Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni e la 2ª Commissione parere favorevole.

Prego il senatore Santonastaso di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SANTONASTASO, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto alla relazione già svolta in sede referente nelle sedute del 9 gennaio scorso.

In merito al parere della 1ª Commissione, devo dire che non condivido l'osservazione formulata, in quanto nel parere si subordina la concessione delle informazioni e dei documenti relativi alla gestione commerciale delle imprese di navigazione ad un divieto specifico da parte del Ministero della marina mercantile, mentre invece il disegno di legge subordina la concessione stessa ad una

8ª COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (30 gennaio 1980)

specificata autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Ritengo che accettare il parere della Commissione affari costituzionali significherebbe vanificare la volontà politica che sta alla base del disegno di legge. Sono pertanto contrario ad apportare delle modifiche e ad accogliere il parere della 1ª Commissione.

Per quanto riguarda l'articolato, presento un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma dell'articolo 2, dopo la parola « l'ordine », le altre: « emanato dall'autorità straniera ». È una modifica di carattere formale.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M O L A . Mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge perchè, come ha rilevato il relatore, si tratta di adeguare le norme italiane a quelle vigenti negli altri Paesi europei. Inoltre, il disegno di legge intende tutelare gli interessi del settore marittimo italiano nella sua attività internazionale.

Desidero però muovere un rilievo critico — e conoscere al riguardo l'opinione dell'onorevole rappresentante del Governo — sulla politica generale del Ministero della marina mercantile a sostegno della tutela degli interessi del settore marittimo nazionale, soprattutto nell'ambito delle *conferences* armatoriali. È fuori discussione che vi sia la necessità di tutelare gli interessi dell'attività marittima italiana in campo internazionale, come è dimostrato anche dall'elevatissimo *deficit* della bilancia dei noli, che nel 1978 è stato di circa 700 miliardi; io non ho i dati aggiornati, che comunque forse ci potrà fornire l'onorevole Pisicchio.

Il disegno di legge in esame può apportare un contributo al miglioramento del settore nella sua attività internazionale. Ma riteniamo che non sia sufficiente, e che l'impegno e l'attività del Ministero della marina mercantile debbano essere più approfonditi e perfezionati per la tutela delle imprese marittime italiane in campo internazionale. Bisogna cercare di individuare con maggiore precisione le cause dell'elevatissimo *deficit*

della bilancia dei noli e definire che cosa può fare il Ministero della marina mercantile, ed il Governo italiano, per intervenire nei rapporti di collaborazione e di coordinamento fra le imprese di navigazione italiane e straniere e nell'ambito delle *conferences* per rimuovere almeno alcune di queste cause.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S A N T O N A S T A S O , *relatore alla Commissione*. Non ho da aggiungere altro, se non che condivido le osservazioni del collega Mola. Ritengo, però, che il Governo stia già mettendo a fuoco questo problema, che è veramente grave e, in certo qual modo, mette la navigazione italiana in una situazione di grosse difficoltà rispetto alle navigazioni straniere.

P I S I C C H I O , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Desidero anzitutto ringraziare il relatore Santonastaso. Per rispondere alle osservazioni del senatore Mola, devo dire che il Governo ha inteso adottare questo provvedimento proprio perchè le *conferences*, da noi auspicate e sostenute, proprio per ridurre il *deficit* e lo squilibrio tra i costi dei noli, ed anche per la ripartizione del lavoro stesso, non sono più adeguate, perchè gli altri Paesi hanno scelto di non mantenere in vita le *conferences*.

Il provvedimento, come è stato giustamente rilevato, ha lo scopo di tutelare le società armatoriali italiane ed assume grande importanza perchè, come sappiamo, alcune società italiane, ad esempio la società Italia, sono praticamente sotto accusa da parte degli Stati Uniti d'America, che vorrebbero notizie che non possono essere date. Infatti, mentre noi non abbiamo gli strumenti per chiedere informazioni alle loro società, le nostre società, non essendoci il divieto di fornire notizie riservate agli altri Stati membri, spesso sono costrette a dare certe notizie. E qui interviene il discorso della riservatezza circa il costo dei noli.

8^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (30 gennaio 1980)

Per quanto riguarda la politica marittima in generale, il Ministero sta da tempo confrontandosi con le società interessate, con la Finmare in particolare, e con le parti sindacali, per approntare un piano organico per il controllo dei traffici, per garantire una maggiore tutela e per ridurre il *deficit* dei noli, che non dipende da una mancanza di volontà politica ma dai costi stessi dei noli.

Detto questo, il Governo invita la Commissione ad approvare questo disegno di legge perchè ci sono scadenze molto vicine. La società Italia è convocata per il 16 giugno a rispondere alla Commissione federale marittima di New York, per non aver fornito le informazioni richieste dagli Stati Uniti d'America. Con l'approvazione di questo provvedimento, possiamo evitare il peggio e dare la possibilità alla società di negare le informazioni che non dovrebbero essere fornite.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Gli armatori, i loro rappresentanti o preposti di imprese di navigazione italiane devono trasmettere al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla ricezione, copia degli ordini, emanati da autorità straniera, di fornire informazioni ovvero consegnare documenti attinenti alla gestione amministrativa e contabile dell'impresa ed agli accordi commerciali in materia di noli e servizi marittimi.

Chiunque viola la disposizione del comma precedente è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione. Si applicano gli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e successive modificazioni.

E approvato.

Art. 2.

Chiunque fornisce le informazioni o consegna i documenti indicati nel primo comma dell'articolo 1 ad autorità straniera è punito, salvo che non sia stato autorizzato dall'Amministrazione competente entro trenta giorni dalla trasmissione della copia dell'ordine, con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a lire 5 milioni.

La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto è commesso all'estero.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « l'ordine », le altre: « emanato dall'autorità straniera ». Lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

E approvato.

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI